



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

ORDINANZA N. 11/2021

- VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale*, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508;
- VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 460, il quale prevede che *“il Commissario Straordinario (...) avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica ed iscritti agli ordini professionali, nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini”*;
- VISTO il comma 462 della citata legge di bilancio a mente del quale *“... le agenzie di somministrazione, (...) selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, (...). Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari”*;
- CONSIDERATO che in data 7 gennaio 2021 è stato stipulato dal Commissario Straordinario *pro-tempore* l'Accordo quadro (CIG 85553019B8) avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del

piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 con le Agenzie per il lavoro Manpower, Randstad, Gi Group, RTI Synergie-Umana e RTI Etjca-Orienta;

TENUTO CONTO

dell'art. 20, comma 2 lett. b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, (Decreto "Sostegni") il quale prevede che i medici possano partecipare all'attività di vaccinazione "(...) anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, ed in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica (...)";

CONSIDERATO

che le manifestazioni di interesse hanno visto un'adesione di gran lunga superiore da parte dei medici rispetto alle altre figure professionali;

DISPONE

Art. 1

(Rimodulazione del numero di medici, infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi del comma 460 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute, il numero massimo di personale che può essere assunto tramite le agenzie di somministrazione è rimodulato in 4.000 medici e 10.000 infermieri ed assistenti sanitari.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto il limite di spesa per le assunzioni del personale sopraindicato rimane quello già fissato dal comma 467 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dal comma 2 lett. g) dell'art. 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID 19
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO